



4° giornata formativa
PROGETTO AAA
Antenne Antidiscriminazione Attive
Martedì 20 settembre 2022

DEFINIZIONE DEL QUADRO NORMATIVO GENERALE IN MATERIA DI NON DISCRIMINAZIONE: LIVELLO ITALIANO, EUROPEO E INTERNAZIONALE

Terzo passo parte II°

*A cura di Alessia Maria Gatto e Gianfranco de Robertis
Consulenti Legali di Anffas Nazionale*

FOCUS SU DISCRIMINAZIONE E ACCOMODAMENTO RAGIONEVOLE SECONDO CRPD

IN COSA CONSISTE UN ACCOMODAMENTO RAGIONEVOLE?

Per accomodamento ragionevole si intendono «*le modifiche e gli adattamenti necessari ed appropriati adottati...per garantire alle persone con disabilità il godimento e l'esercizio, su base di uguaglianza con gli altri, di tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali*»

- esso rappresenta una soluzione specifica e individualizzata costruita sulla base delle particolari necessità di una o più persone con disabilità (ciò non toglie che, a volte, gli effetti dell'accomodamento ragionevole possano anche ripercuotersi positivamente su altre persone, con o senza disabilità).
- Proprio perché si tratta di una soluzione individualizzata che comporta l'adozione di «modifiche e adattamenti necessari e appropriati», non si può a priori individuare un elenco esaustivo di soluzioni. Possono costituire un esempio di accomodamento ragionevole l'adozione e la combinazione di più soluzioni come per esempio:
 - una modifica strutturale;
 - una modifica organizzativa;
 - una riprogrammazione del lavoro;
 - l'uso di un ausilio tecnico;
 - deroga o diversa lettura di una norma e/o applicazione di disposizioni normative e contrattuali (es. part-time, il lavoro agile, conciliazione di vita-lavoro);
 - misure di welfare aziendale.

E' logico che un accomodamento ragionevole, pur essendo di per sé una soluzione individualizzata, può anche portare a trasformazioni strutturali fondamentali generando maggiori benefici anche per i terzi.

QUANDO SORGE IL DIRITTO ALL'ACCOMODAMENTO RAGIONEVOLE?

«ove ve ne sia la necessità e in casi particolari...»

- Il fondamentale punto di partenza è la necessità di garantire il pieno godimento dei diritti su base di uguaglianza da parte della persona con disabilità altrimenti non garantito;
- l'accomodamento ragionevole è adottato quando, di fronte a tale necessità non si rinvenga una misura di sistema idonea o pienamente idonea oppure, a causa di una situazione di urgenza, non se ne possa attendere l'attivazione.

Infatti, l'attuazione dell'obbligo dell'accomodamento ragionevole è richiesto con effetto immediato a differenza di altri aggiustamenti come quelli derivanti dagli obblighi in materia di accessibilità, che sono a realizzazione progressiva.

IN BASE A QUALE CRITERIO SI INDIVIDUA L'ACCOMODAMENTO RAGIONEVOLE DA APPLICARE?

«le modifiche e gli adattamenti necessari ed appropriati, che non impongano un onere sproporzionato o eccessivo»

- riferimento alla prospettiva della persona con disabilità e al suo contesto per stabilire se l'accomodamento è appropriato rispetto allo scopo da raggiungere: come indicato dal Commento Generale n. 6 (2018) su uguaglianza e non discriminazione del Comitato Onu sui diritti delle persone con disabilità gli accomodamenti devono essere innanzitutto **pertinenti, adeguati ed efficaci per la persona con disabilità nel dato contesto che la stessa si trova a vivere**, onde permettere di raggiungere lo scopo (o gli scopi) per cui tali accomodamenti sono stati pensati e realizzati, per garantire effettivamente alla persona con disabilità, in una data circostanza ed in un dato contesto, il godimento e l'esercizio, su base di eguaglianza con gli altri, dei propri diritti e delle proprie libertà fondamentali. *“Un accomodamento è ragionevole, quindi, se raggiunge lo scopo (o gli scopi) per cui è stato realizzato ed è adattato per soddisfare le esigenze della persona con disabilità”* (par. 25 lett. a del Commento)
- La valutazione sull'onere che l'accomodamento ragionevole eventualmente pone a carico di colui che è obbligato a garantirlo è quindi successiva: nel commento si precisa che **“solo in un secondo momento viene effettuata la valutazione di “onere sproporzionato o eccessivo”, quale limite all'obbligo dell' “accomodamento ragionevole”, consistendo ciò nella “valutazione della proporzionalità tra il mezzo impiegato e il suo scopo, che è il godimento del diritto preso in considerazione” nel caso concreto** (lett. d del par. 26 del Commento).

**Pertanto, più l'obiettivo/scopo sarà significativo o più il diritto sarà fondamentale
più sarà ammissibile l'innalzamento dell'onerosità del mezzo impiegato.**

INDICI PER VERIFICARE SPROPORZIONALITA'

Nella valutazione di eccessiva onerosità/sproporzionalità possono essere presi in considerazione tanti potenziali fattori nel loro insieme che il Comitato Onu indica in:

- i costi finanziari;
- le risorse disponibili (compresi i sussidi pubblici); nel caso della Pubblica Amministrazione e degli enti del settore privato non devono essere prese a riferimento solo le risorse di un'unità o di un reparto all'interno di una struttura organizzativa più ampia di riferimento;
- la dimensione di chi deve attivare l'accomodamento ragionevole (nella sua interezza);
- l'effetto della modifica sull'ente o sull'impresa;
- i benefici di terzi;
- gli impatti negativi su altre persone e i ragionevoli requisiti di salute e sicurezza da garantire.

I fattori presi a riferimento per realizzare la valutazione di cui sopra non vanno mai considerati singolarmente, ma nella loro correlazione, perché diversamente si potrebbe correre il rischio di valorizzare un fattore (semmai negativo) a discapito di tanti altri che invece portano ad un accomodamento ragionevole più ampio

DIMOSTRAZIONE DELL'IMPOSSIBILITA' DI ADOTTARE UN ACCOMODAMENTO RAGIONEVOLE

Chi è obbligato ad attuare l'accomodamento ragionevole deve dare la dimostrazione di tutto quanto posto in essere per l'esigibilità del diritto e che la soluzione attuata trovi oggettiva giustificazione in relazione alla proporzionalità che si avrebbe tra l'esigibilità del diritto e la soluzione individuata e che abbia trovato il necessario gradimento da parte della persona con disabilità.

Comunque nel caso in cui un accomodamento si dimostri eccessivo o sproporzionato, chi ha l'obbligo di adottarlo dovrà provvedere ad un diverso accomodamento che sia però quanto più prossimo a quello risultato eccessivo, garantendo in ogni caso che la soluzione individuata sia ritenuta soddisfacente da parte della persona con disabilità interessata o di chi ne cura gli interessi.

Anche nel caso in cui chi è tenuto a fornire l'accomodamento ragionevole dia prova di essersi attenuto in via generale alla vigente normativa in materia (semmai anche specifica di settore in favore della persona con disabilità) determinando però un trattamento diverso dagli altri, il medesimo è comunque tenuto dalla prova di aver adottato nel caso concreto un accomodamento "ragionevole" a volto a rendere concretamente fruibile, su base di pari uguaglianza con gli altri, il diritto e a non aver invece determinato una discriminazione.

I CINQUE PASSI PER GARANTIRE L'ACCOMODAMENTO RAGIONEVOLE

Premesso quanto sopra, il diritto all'accomodamento ragionevole e la sua adeguata fornitura può essere definito nel seguente ordine:

- 1) una persona con disabilità che richiede l'accesso e/o l'esercizio di un diritto e non lo vede garantito su base di eguaglianza con gli altri ha il diritto, in assenza di specifiche misure di sistema, all'accomodamento ragionevole (individualizzato); tale richiesta è strettamente legata alla volontà della persona;
- 2) chi è tenuto ad attivare l'accomodamento ragionevole entra in dialogo con la persona con disabilità al fine di individuare e condividere insieme la misura più idonea a rimediare allo svantaggio nel godimento su base di uguaglianza del diritto;
- 3) si valuta la ragionevolezza dell'accomodamento in termini di pertinente (cioè, necessario e appropriato) ed efficacia nel garantire la realizzazione del diritto in questione;
- 4) si verifica che chi è tenuto ad attivare l'accomodamento ragionevole abbia dimostrato eventualmente di avere un limite assolutamente insormontabile nella sproporzionalità e nell'eccessività così come sopra indicati alla luce dei molteplici fattori), pur avendo messo in campo tutte le misure possibili per attivare quell'accomodamento,, in caso vi sia la prova dell'esistenza del ridotto limite, in ogni caso si deve approntare un accomodamento quanto più prossimo possibile a quello non attuabile per il superamento del ridotto limite;
- 5) si garantisce l'accomodamento ragionevole individualizzato senza che la persona con disabilità debba sostenerne i costi.

CASI IN CUI NON SI CONSIDERA/SI INNALZA IL LIMITE DELLA PROPORZIONALITA'

- nel caso dell'attivazione di sostegni necessari per esercitare la propria capacità giuridica (rectius d'agire) di cui all'art. 12 par. 3 CRPD (vedi par. 48 del Commento), come nel caso del processo decisionale supportato, in cui si arriva anche ad indicare che *“La migliore interpretazione della volontà e delle preferenze dovrebbe sostituire il concetto di miglior interesse in tutte le questioni relative agli adulti in cui non è possibile determinare la volontà e le preferenze della persona”*;
- nel caso di accesso alla giustizia ai sensi dell'art. 13 della CRPD (vedi par. 51 del Commento)
- Nel caso in cui il diritto della persona con disabilità ad accomodamenti appropriati vede il livello di essi più innalzato, con la previsione di ben specifici intervenenti da garantire a prescindere come nel caso dell'istruzione (art. 24 CRPD)

Grazie per l'attenzione